

Allegato al DR 107 del 23/04/2007

**Regolamento disciplinante le elezioni
dei Presidi di Facoltà
e dei membri elettivi del Consiglio di
Amministrazione
per il quadriennio 2007/2011**

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le elezioni con sistema informatizzato dei Presidi di Facoltà e dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2007/2011, in base a quanto previsto dagli articoli 2.4 comma 2 e 4.2 dello Statuto e dagli articoli 3.1 e 8.2 del Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 2

Indizione delle elezioni

Le elezioni dei Presidi di Facoltà sono indette da ciascun Decano di Facoltà (il professore di prima fascia più anziano di nomina nel ruolo), con almeno quindici giorni di anticipo, mediante convocazione scritta. Qualora il Decano sia candidato, oppure sia impedito, o nel caso di espressa rinuncia, le sue funzioni sono assunte dal professore di prima fascia più anziano di nomina nel ruolo, appartenente alla stessa Facoltà.

Le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione delle categorie sotto elencate sono indette dal Rettore con apposito decreto che stabilisce la data di svolgimento:

Categoria	Numero di rappresentanti da eleggere
Professori di prima fascia	2 (*)
Professori di seconda fascia	2 (*)
Ricercatori	2
Personale tecnico ed amministrativo	2

(*) Sia il numero dei professori di prima fascia che quello dei professori di seconda fascia potrebbe essere aumentato di una unità nel caso in cui vi fossero in seno al Consiglio di Amministrazione rispettivamente almeno tre o quattro rappresentanti di Enti pubblici e privati che concorrono alle spese di funzionamento dell'Ateneo in base a un contributo annuo non inferiore ad una quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione (art. 2.4.3 dello Statuto).

Con note del 19 aprile 2007 il Rettore ha chiesto a Camera di Commercio di Torino, Fondazione CRT e Fondazione Sanpaolo la conferma di interesse a mantenere la presenza in Consiglio di Amministrazione; in caso di buon esito per tutti i tre Enti il numero di rappresentanti dei professori di prima fascia salirà a 3.

Il calendario delle votazioni, comune a tutte le Facoltà, viene concordato con i rispettivi Decani e prevede che il primo turno di votazione dei Presidi si svolga in concomitanza con le elezioni dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Durata dei mandati

Il mandato dei Presidi di Facoltà e quello dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione è quadriennale; ha inizio il 1° ottobre 2007 e termina il 30 settembre 2011.

Art. 4

Commissione Elettorale Centrale

Per lo svolgimento delle elezioni di cui al precedente art. 2, è nominata dal Rettore un'apposita Commissione Elettorale Centrale, composta da 4 membri, di cui:

- un professore di prima fascia con funzioni di Presidente;
- un professore di seconda fascia;
- un ricercatore
- un tecnico o un amministrativo di ruolo.

La Commissione nomina al suo interno un Vicepresidente e un Segretario.

Della Commissione non può fare parte nessuno candidato.

La Commissione Elettorale Centrale, con la quale ciascun Decano di Facoltà interagisce per gli aspetti organizzativi, ha il compito di:

- indire assemblee per la presentazione delle candidature dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- raccogliere le candidature di ciascuna categoria in seno al Consiglio di Amministrazione;
- accertare la regolarità delle votazioni;
- procedere alle operazioni di scrutinio e alla predisposizione e diffusione dei risultati definitivi;
- decidere in merito a eventuali ricorsi.

Art. 5

Elettorato attivo e passivo dei Presidi di Facoltà

L'elettorato attivo spetta:

- a) ai professori di ruolo di prima e seconda fascia;
- b) ai ricercatori confermati;
- c) ai ricercatori non confermati;
- d) ai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà.

Il voto espresso dalle componenti di cui alle lettere c) e d) viene pesato rispetto a quello delle componenti di cui alle lettere a) e b), secondo quanto previsto dai successivi articoli 17 e 18.

Ai fini dell'elettorato attivo:

- a) i professori fuori ruolo sono equiparati ai professori di ruolo;
- b) gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati;
- c) i ricercatori a tempo determinato sono equiparati ai ricercatori non confermati e hanno diritto al voto solo in caso di rapporto contrattuale (comprensivo di eventuale rinnovo) di durata almeno quadriennale.

L'elettorato passivo dei Presidi spetta ai professori di prima fascia della Facoltà di appartenenza.

Art. 6

Elettorato attivo e passivo dei rappresentanti dei professori di prima fascia in seno al Consiglio di Amministrazione

L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori di ruolo di prima fascia in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

L'elettorato passivo è costituito dai "*candidati professori di ruolo di prima fascia*", con avvenuta opzione per il tempo pieno, oppure con l'impegno a tale scelta in caso di nomina.

L'elettore può esprimere una sola preferenza.

Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale l'anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità anagrafica.

Art. 7

Elettorato attivo e passivo dei rappresentanti dei professori di seconda fascia in seno al Consiglio di Amministrazione

L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori di ruolo di seconda fascia in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

L'elettorato passivo è costituito dai "*candidati professori di ruolo di seconda fascia*", con avvenuta opzione per il tempo pieno, oppure con l'impegno a tale scelta in caso di nomina.

L'elettore può esprimere una sola preferenza.

Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale l'anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità anagrafica.

Art. 8

Elettorato attivo e passivo dei rappresentanti dei ricercatori in seno al Consiglio di Amministrazione

L'elettorato attivo è costituito da tutti i ricercatori e dagli assistenti del "ruolo ad esaurimento" in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

L'elettorato passivo è costituito dai "*candidati ricercatori*", con avvenuta opzione per il tempo pieno per i ricercatori confermati oppure con l'impegno a tale scelta in caso di nomina.

A norma dell'art. 8.6 del Regolamento Generale d'Ateneo i ricercatori a tempo determinato con un rapporto contrattuale di durata complessiva almeno quadriennale è equiparato nella definizione dell'elettorato attivo e passivo ai ricercatori a tempo indeterminato.

L'elettore può esprimere una sola preferenza.

Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale l'anzianità di ruolo come ricercatore universitario e, in caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità anagrafica.

Art. 9

Elettorato attivo e passivo dei rappresentanti del personale Tecnico e amministrativo in seno al Consiglio di Amministrazione

L'elettorato attivo è costituito da tutto il personale tecnico amministrativo (art. 10.1.6 dello Statuto) a tempo indeterminato in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

A norma dell'art. 8.6 del Regolamento Generale d'Ateneo il personale tecnico e amministrativo a tempo determinato con un rapporto contrattuale di durata complessiva almeno quadriennale è equiparato nella definizione dell'elettorato attivo e passivo al personale a tempo indeterminato.

L'elettorato passivo è costituito soltanto dai "*candidati*" della categoria.

L'elettore può esprimere una sola preferenza.

Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale l'anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità anagrafica.

Art. 10

Esclusione dall'elettorato attivo e passivo

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e 17 del D.P.R. 382/80. Sono altresì esclusi coloro che si trovino sospesi dal servizio cautelativamente perché assoggettati a procedimenti penali o disciplinari.

Art. 11

Costituzione ed apertura dei seggi

Le votazioni si svolgono nei seguenti seggi elettorali:

- Seggio n. 1 presso la Sede Centrale in Corso Duca degli Abruzzi, 24 Torino
- Seggio n. 2 presso la Sede delle Facoltà di Architettura (Castello del Valentino) in Viale Mattioli, 39 Torino
- Seggio n. 3 presso la Sede della II Facoltà di Ingegneria in Piazza S.Eusebio, 5 Vercelli.

Per l'espletamento delle votazioni, i seggi devono essere aperti per le operazioni preliminari alle ore 8.30, e per le operazioni di voto dalle ore 9.00 alle ore 18.30 dei giorni stabiliti. Alla chiusura dei seggi le operazioni di voto si protraggono fino a che non abbiano votato tutti gli elettori presenti nei seggi.

Ciascun elettore può votare presso uno qualsiasi dei seggi.

Art. 12

Commissioni Elettorali di Seggio

Ai fini della gestione delle operazioni di voto,
presso il Seggio 1 (Sede Centrale)

I Decani della I, III e IV Facoltà di Ingegneria nominano un'unica Commissione Elettorale di seggio composta da uno dei Decani o da un professore di prima fascia da loro delegato, che assume le funzioni di Presidente, e da altri tre componenti scelti tra i professori di seconda fascia, tra i ricercatori e tra i rappresentanti degli studenti in seno ad uno dei tre Consigli di Facoltà di appartenenza.

Presso il Seggio 2 (Sede del Castello del Valentino)

I Decani della I e II Facoltà di Architettura nominano un'unica Commissione Elettorale di seggio composta da uno dei due Decani o da un professore di prima fascia da loro delegato, che assume le funzioni di Presidente, e da altri tre componenti scelti tra i professori di seconda fascia, tra i ricercatori e tra i rappresentanti degli studenti in seno ad uno dei due Consigli di Facoltà di Architettura.

Presso il Seggio 3 (Sede di Vercelli)

Il Decano della II Facoltà di Ingegneria nomina un'apposita Commissione Elettorale di seggio composta dallo stesso Decano o da un professore di prima fascia da lui delegato che assume le funzioni di Presidente e da altri tre componenti scelti tra i professori di seconda fascia, tra i ricercatori e tra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà.

In corrispondenza di ciascun componente effettivo di dette Commissioni elettorali viene nominato un membro supplente.

Le suddette Commissioni elettorali sono impegnate anche per le votazioni del Consiglio di Amministrazione in concomitanza del primo turno di votazione dei Presidi, con la nomina aggiuntiva per ciascun seggio di un ulteriore componente scelto tra il personale tecnico amministrativo.

I candidati non possono far parte di dette Commissioni.

Presso ciascun seggio viene altresì assegnato un tecnico informatico con il compito di fornire alle Commissioni la necessaria assistenza durante le operazioni di voto.

Art. 13

Calendario delle elezioni

Per le elezioni dei Presidi la convocazione degli elettori viene effettuata da ciascun Decano, il quale comunica il calendario delle assemblee e delle votazioni con l'indicazione delle date riguardanti :

- il primo turno
- il secondo turno
- il terzo turno (eventuale ballottaggio).

Per le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione la data di svolgimento delle votazioni viene comunicata dal Rettore.

Tutte le informazioni riguardanti le elezioni di cui trattasi sono pubblicate sul sito web dell'Amministrazione ai seguenti indirizzi:

<http://www.swa.polito.it/services/Elezioni/Presidi.asp>

<http://www.swa.polito.it/services/Elezioni/CdA.asp>

Art. 14

Assemblee pre-elettorali

Per la presentazione delle candidature dei Presidi, ciascun Decano può organizzare assemblee pre-elettorali per la segnalazione e discussione delle candidature.

Per la presentazione delle candidature delle rappresentanze di categoria in seno al Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale di cui al precedente art. 4 può indire una o più assemblee.

Le Assemblee per la presentazione di tutte le candidature devono svolgersi almeno sette giorni prima della data di svolgimento delle votazioni.

Art. 15

Presentazione delle candidature

Per le elezioni dei Presidi le candidature di ciascun Preside sono presentate per iscritto al Decano da almeno dieci professori di ruolo e ricercatori appartenenti alla Facoltà di riferimento e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione del candidato, corredata dall'eventuale opzione di regime a tempo pieno da far valere in caso di nomina. Ogni professore e ricercatore può sottoscrivere una sola candidatura, salvo il caso in cui un candidato per il quale sia stata già effettuata sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata. Il candidato può ritirare la propria candidatura anche durante l'Assemblea definitiva di cui al precedente art. 14.

Sono eleggibili soltanto i professori di prima fascia le cui candidature siano state definite entro i termini e con le modalità di cui sopra.

Per le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione le candidature sono presentate per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale Centrale di cui al precedente art. 4, che le raccoglie entro e non oltre il settimo giorno antecedente la data di svolgimento delle votazioni.

Ogni candidatura deve essere presentata da almeno 5 elettori di appartenenza alla categoria del candidato e deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno da far valere in caso di nomina. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura.

I candidati possono ritirare la candidatura anche durante l'Assemblea definitiva di cui al precedente art. 14.

Sono eleggibili soltanto i candidati le cui candidature siano state definite entro i termini e con le modalità di cui sopra.

Tutte le candidature sono depositate presso l'Ufficio "Unità di Staff" dell'Amministrazione Centrale.

Art. 16

Campagna elettorale

La campagna elettorale può essere effettuata con mezzi cartacei o elettronici e i programmi dei candidati possono essere pubblicati sull'apposito sito web dell'Amministrazione; la campagna elettorale termina 24 ore prima della data di ciascuna votazione.

Art. 17

Svolgimento delle votazioni dei Presidi

Le votazioni per le elezioni dei Presidi si svolgono in due turni più un eventuale terzo turno.

Ciascun Preside è eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili nelle prime due votazioni; le votazioni sono valide se la partecipazione al voto supera il 50 % dei voti equivalenti esprimibili (cfr. art. 18).

In caso di mancata elezione si procede a un terzo turno al quale accedono i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o l'unico candidato iniziale.

Condizioni di validità del voto ed elezione di un candidato al terzo turno:

- nel caso di due candidati al ballottaggio la votazione è valida se vi è una partecipazione superiore al 50 % dei voti equivalenti esprimibili. In questo caso risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti;
- nel caso di due candidati al ballottaggio e partecipazione inferiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili la votazione è altresì valida e risulta eletto il candidato che ottiene preferenze in misura superiore al 30 % dei voti equivalenti esprimibili. Nel caso in cui la partecipazione è inferiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili e nessuno dei candidati superi il 30 % dei voti equivalenti esprimibili, la votazione non è valida;
- nel caso di un unico candidato la votazione è valida e il candidato risulta eletto se ottiene preferenze in misura superiore al 30 % dei voti equivalenti esprimibili;

In caso di parità tra candidati al ballottaggio risulta eletto il più anziano in ruolo
In caso di due votazioni non valide la procedura per la presentazione delle candidature riparte dall'inizio con le modalità previste dai precedenti articoli

Art. 18

Voti equivalenti

Ciascun professore di prima e seconda fascia e ciascun ricercatore confermato dispone di un voto. I voti esprimibili da parte degli aventi diritto di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 5 non dovranno superare il quindici per cento dei voti esprimibili dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori confermati aventi diritto.

A tale scopo i voti ottenuti da ciascun candidato dagli elettori di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 5 sono pesati con un coefficiente ottenuto dividendo il numero dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori confermati aventi diritto per il numero degli altri elettori aventi diritto e moltiplicando il risultato per 0.15. Tale coefficiente non può in ogni caso essere superiore a 1.

Art. 19

Modalità di svolgimento delle votazioni

Ai fini dell'espletamento delle elezioni di cui trattasi, è prevista la procedura con sistema di voto informatizzato. Le votazioni si effettuano mediante l'utilizzo di un programma che assicura l'accertamento dell'identità degli elettori, l'anonimato, la segretezza del voto e lo scrutinio automatico delle preferenze.

Art. 20

Votazioni con sistema informatizzato

Le operazioni di voto si svolgono con le seguenti fasi:

- a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti;
- b) riconoscimento del candidato, dietro presentazione di documento d'identità o per attestazione di uno dei componenti del seggio elettorale che conosca personalmente l'elettore;
- c) consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l'accesso al sistema;
- d) firma dell'elettore sul certificato;
- e) accesso dell'elettore alla postazione di voto, digitazione dei codici segreti e selezione della preferenza al videoterminale;
- f) verifica dell'avvenuta votazione su un'apposita stampante del seggio e conseguente annotazione sul registro dei votanti.

Art. 21

Scrutinio informatizzato

Immediatamente dopo la chiusura di ciascuna votazione, hanno inizio le operazioni di scrutinio consistenti:

- a) nell'accertamento della rispondenza fra il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto risultante dagli elenchi cartacei ed il numero risultante dal sistema;
- b) nel prelevamento e decodificazione dei voti, tramite la procedura informatizzata del sistema, che determina i risultati.

Ciascuna Commissione di seggio redige un verbale sottoscritto da tutti i componenti nel quale deve risultare per ciascuna categoria il numero degli elettori che hanno votato presso il seggio. I verbali devono essere consegnati al Presidente della Commissione Elettorale Centrale di cui al precedente art. 4 che, avvalendosi degli esperti, procede allo scrutinio definitivo dei voti forniti dal sistema elettorale telematico utilizzando l'apposita "smart card" di scrutinio.

Successivamente il Presidente della Commissione Elettorale Centrale, preso atto dei risultati, procede alla proclamazione degli eletti tramite avviso da pubblicare sul sito web dell'Amministrazione.

L'operazione di scrutinio è pubblica.

Art. 22

Validità delle votazioni

Le votazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di ciascuna rappresentanza di categoria, sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario le votazioni vanno ripetute.

Art. 23

Ricorsi

Eventuali ricorsi devono essere presentati alla Commissione Elettorale Centrale entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati, che decide entro il termine di 3 giorni in via definitiva.

Le decisioni della Commissione Elettorale Centrale sono inappellabili.

I risultati definitivi dell'elezione di ciascun Preside sono proclamati con decreto rettorale.

Art. 24

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti ed in particolare allo Statuto, al Regolamento Generale d'Ateneo e ai Regolamenti di Facoltà.

Art. 25

Votazioni con il sistema tradizionale

Nel caso in cui, per ragioni tecniche, non fosse possibile svolgere nelle date prestabilite le votazioni con modalità elettroniche, le stesse vengono svolte con il sistema tradizionale e gli articoli 19, 20 e 21 sono sostituiti dagli articoli 19/bis, 20/bis e 21/bis di seguito riportati.

Art. 19/bis

Modalità di svolgimento delle votazioni con il sistema tradizionale

Ai fini dell'espletamento delle elezioni di cui trattasi, è prevista la procedura del sistema tradizionale mediante l'utilizzo di schede cartacee.

Art. 20/bis

Votazioni con il sistema tradizionale: adempimenti degli elettori

Gli elettori devono presentarsi ai seggi muniti di un documento di riconoscimento e del certificato elettorale, che viene depositato presso la Commissione Elettorale di seggio.

Qualora l'elettore sia sprovvisto del certificato elettorale, può richiederne il duplicato all'Ufficio "Unità di Staff".

L'elettore, dopo l'identificazione, firma il registro dei votanti e, ricevuta la scheda, vota e la depone nell'urna.

L'elettore che si accorgesse d'avere commesso errore nell'esprimere il voto può ottenere una seconda scheda elettorale, restituendo quella errata (ripiegata) al Presidente, il quale vi appone l'indicazione "annullata" e provvede successivamente al suo inserimento in apposita busta. Delle schede elettorali annullate al momento della votazione deve farsi menzione nel verbale da redigere a scrutinio avvenuto.

Sono considerate nulle le schede che rechino segni particolari o che riportino espressa più di una preferenza. Delle schede elettorali annullate al momento dello scrutinio deve farsi menzione nel verbale da redigere a scrutinio avvenuto.

Art. 21/bis
(Scrutinio con il sistema tradizionale)

Ciascuna Commissione di seggio procede al conteggio dei votanti e allo scrutinio delle schede contenute nelle urne fino ad operazione compiuta, senza interruzione.

Terminate le operazioni, ciascun Presidente di seggio invia alla Commissione Elettorale Centrale di cui all'art. 4 i risultati dello scrutinio, unitamente al materiale elettorale.

La Commissione Elettorale Centrale procede ad accertare la validità delle votazioni, a verificare gli scrutini effettuati dai seggi e ad elaborare i risultati definitivi che sono pubblicati sul sito web dell'Amministrazione.

L'operazione di scrutinio è pubblica.